

BILANCIO

Requisiti di connessione in presenza di due impianti fotovoltaici di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

LA DEDUCIBILITÀ DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI ASSOCIATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

[Scopri di più >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 319 del 1° giugno 2022](#), torna a occuparsi della **tassazione** delle **energie rinnovabili** prodotte da **imprenditori agricoli**, rimandando, ai fini della **verifica** del rispetto della **connessione** con l'attività agricola primaria esercitata, ai **criteri** stabiliti con la [circolare 32/E/2009](#).

Istante è una società semplice che svolge attività agricola utilizzando **terreni in proprietà e in affitto**, ubicati nel Comune in cui ha la propria sede legale nonché in quelli limitrofi, e che è già in possesso di un impianto “*a terra*” per complessivi 999 kWp, che soddisfa i **requisiti di connessione** in quanto la società conduce almeno 1 ettaro di terra ogni 10 kW di potenza installata, eccedente la franchigia di 200 kW, come richiesto dalla [circolare 32/E/2009](#).

La società intende realizzare un **secondo impianto fotovoltaico**, in questo caso **parzialmente integrato** sul **tetto** di copertura di un capannone dell'azienda e si chiede se si possa considerare connesso anche il secondo impianto.

L'Agenzia delle entrate, afferma che, poiché la [circolare 32/E/2009](#) non individua **limiti** al **numero** dei **requisiti** da soddisfare per dimostrare la connessione tra l'attività agricola esercitata e quella connessa consistente nella produzione di energia rinnovabile, è **sufficiente** il **rispetto**, per **ogni impianto**, di **almeno uno** dei **requisiti** richiesti

Il chiarimento è utile in quanto, come noto, il **Governo**, per gli **anni dal 2022 al 2026** ha stanziato **1.500 milioni** di euro a valere sui fondi del **PNRR**, **missione 2**, componente 1, investimento 2.2., per la realizzazione dei c.d. **parchi agrisolari**. Ne deriva che non poche saranno le imprese che si troveranno a dover gestire un **secondo impianto**.

L'intervento, infatti, mira a sostenere la **realizzazione di impianti fotovoltaici**, per **autoconsumo**, da realizzarsi sui **tetti delle strutture aziendali a disposizione**.

Da un punto di vista **civilistico**, la **connessione** è stata circoscritta con la sentenza della **Corte Costituzionale n. 66/2015** con cui è stato chiarito che l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili “è appunto da qualificarsi come “attività diretta alla **fornitura di beni**” e, quindi, per essa vale il **requisito** della “**utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola**”. In particolare, quello che qui viene in evidenza è il fondo, quale “**risorsa**” primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare “**normalmente impiegata**” nell'attività agricola.”.

Da un punto di vista **fiscale**, al contrario, si rendono ancora applicabili le **disposizioni** di cui alla [circolare 32/E/2009](#) che, per quanto riguarda gli **impianti** realizzati **sulle coperture**, richiede, ai fini della verifica del requisito della connessione fiscale, che l'impianto abbia una **integrazione architettonica**, anche **parziale**, come prevista dall'[articolo 2 D.M. 19.02.2007](#).

Ne deriva che in ipotesi di **presenza** sia di **impianti “a terra”** sia di **impianti integrati** o parzialmente integrati a strutture produttive aziendali, quel che **conta** è che sia **rispettato** almeno **uno dei tre requisiti** individuati con la [circolare 32/E/2009](#).

Fiscalmente, per effetto delle modifiche apportate al [comma 423 della L. 266/2005](#) (la c.d. Legge finanziaria per il 2006), a mezzo del [comma 910 della L. 208/2015](#) (la c.d. Legge di bilancio per il 2016), la **produzione** di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli “*Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa ... sino a 260.000 kWh anno*” costituisce un'**attività connessa** ai sensi dell'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#) e si considera produttiva di **reddito agrario**.

L'eventuale **produzione eccedente** di energia viene tassata **forfettariamente** applicando il coefficiente di redditività del **25%** “*all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo*”.

Tale modalità di tassazione, per espressa previsione normativa, si rende **applicabile** non solo alle **persone fisiche** e alle **società semplici**, ma anche alle **società agricole** ex [articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#) che hanno **optato** per la determinazione del reddito, che mantiene la natura di impresa, secondo le regole di cui all'[articolo 32 Tuir](#) e quindi **catastralmente**.

Si ricorda che si considerano società agricole quelle la cui **ragione sociale o la denominazione sociale** contiene l'indicazione di **società agricola** e “*hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile*”.

Inoltre, sebbene da un punto di vista civilistico si considerano tali anche le **Spa** e le **Sapa**, queste forme societarie **non possono** optare per la determinazione del reddito secondo le regole catastali.

Il Legislatore, anche nel caso delle energie rinnovabili prevede la **possibilità** di **optare** per la

determinazione del reddito, sulla parte eccedente i 260.000 kWh, per le **regole ordinarie**, previa *“comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”*

A tal proposito, per quanto riguarda l'opzione, con la [risoluzione 28/E/2018](#), proprio in riferimento alle società agricole ha avuto modo di precisare che *“il richiamato articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 442 del 1997 prevede espressamente che, pur essendo **sanzionabile** l'omessa **comunicazione**, l'opzione resta valida. La **comunicazione**, infatti, riveste **carattere** esclusivamente **formale**, senza rilevare ai fini **sostanziali** della scelta operata (cfr. circolare n. 209 del 27 agosto 1998, paragrafo 3).”*